

**Convenzione tra
la Regione Friuli Venezia Giulia**

e

l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

per il finanziamento di un contratto aggiuntivo di formazione specialistica per medici iscritti alla Scuola specializzazione in "Malattie dell'apparato respiratorio" dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, a valere per l'anno accademico 2015/2016.

Premesso

che con Decreto MIUR 20.05.2016 n.313 come rettificato dal D.M. 23.05.2016 n.319 recante il "Bando accesso medici alle scuole di specializzazione a.a. 2015/2016", il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha determinato:

- il numero dei posti dei medici da ammettere alle scuole di specializzazione, con l'assegnazione di tutti i contratti di formazione specialistica, di cui al D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368, disponibili per l'a.a. di riferimento;
- le Università cui attribuire i predetti contratti, individuate quali sedi amministrative della Scuola di specialità medica nell'ambito dell'aggregazione interuniversitaria delle scuole di medesima specialità appartenenti ad Atenei diversi, in attuazione del riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria, di cui al decreto 1 agosto 2005 e successive modificazioni e integrazioni e secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68;

che la Regione Friuli Venezia Giulia, con deliberazioni della Giunta regionale n. 610 dd. 13 aprile 2016 e n. 1107 dd. 17.6.2016, ha autorizzato, tra gli altri, il finanziamento di n. 1 (uno) contratto di formazione specialistica in "Malattie dell'apparato respiratorio" dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con decorrenza dall'anno accademico 2015/2016 e per tutta la durata del corso di studio;

che ai sensi dell'articolo 11, comma 7 del Decreto Miur 20.05.2016 prot. n. 313: "...i posti collegati ai contratti aggiuntivi restano assegnati agli Atenei beneficiari del finanziamento per l'intera durata del corso di specializzazione stante le ragioni legittimanti l'impegno finanziario deliberato dal soggetto finanziatore strettamente correlate alle esigenze formative del Territorio di riferimento" e che ai sensi della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, art. art. 8, commi 61 e 62, il contratto aggiuntivo regionale resta attribuito alla medesima università beneficiaria per l'intera durata del corso di specializzazione e pertanto il medico è conseguentemente impegnato a mantenere la propria iscrizione al medesimo ateneo per l'intero ciclo di studio;

che l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con nota prot. n. 55040 dd. 3.4.2017, ha comunicato all'Amministrazione regionale del FVG l'avvenuta immatricolazione del medico assegnatario del contratto aggiuntivo finanziato dalla Regione stessa con la deliberazione sopra indicata ed ha contestualmente trasmesso la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 2 della presente Convenzione

Tutto ciò premesso

LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, codice fiscale n. 80014930327, con sede in Piazza Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste, rappresentata dalla Presidente, avv. Debora Serracchiani, nata a Roma, il 10.11.1970

E

L'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, C.F. 00427620364, con sede in Modena, Via Università 4, rappresentata dal Rettore prof. Prof. Angelo Oreste Andrisano, nato a Bologna il 14 maggio 1949,

CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2
Oggetto

1. La Regione del Friuli Venezia Giulia, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1107 dd. 17.6.2016, corrisponde all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia il finanziamento di n. 1 (uno) contratto di formazione specialistica per la Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato respiratorio, a decorrere dal primo anno di corso nell' a.a. 2015/2016 e per gli anni successivi al primo fino al termine della durata legale del corso di studio, così come definito dal Decreto MIUR 4 febbraio 2015 n. 68.

2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 7 del Decreto Miur prot n. 313-2016 e della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, art. art. 8, commi 61 e 62, il contratto, di cui al precedente comma 1, resta assegnato all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per tutta la durata del corso di specializzazione e, al riguardo, l'Ateneo ha già informato adeguatamente il medico intestatario del contratto medesimo al momento della sua immatricolazione.

Art. 3
Importo del finanziamento

1. Il finanziamento del contratto di formazione specialistica, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368 e del DPCM 7 marzo 2007, è attualmente così determinato:

- nell'importo di euro 25.000,00, di cui euro 22.700,00 di parte fissa ed euro 2.300,00 di parte variabile per ciascuno dei primi due anni di corso;
- nell'importo di euro 26.000,00 per ciascuno degli anni successivi, di cui euro 22.700,00 di parte fissa ed euro 3.300,00 di parte variabile.

Questi importi potranno essere successivamente variati in base alla determinazione annuale stabilita da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Nel caso che il medico in formazione sospenda la frequenza ai sensi dell'art. 40, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 368/99 e successive modifiche e integrazioni, è prevista l'integrazione del suddetto finanziamento per un importo massimo di euro 22.750,00, corrispondente alla parte fissa del trattamento economico, da erogare limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno, oltre quelli previsti dalla durata legale del corso, durante il periodo di tale sospensione.

In questo caso la Regione si impegna a versare all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia le somme corrispondenti ai periodi di sospensione alla fine del periodo di formazione specialistica, previa presentazione della seguente documentazione:

- 1) comunicazione dell'Ateneo alla Regione entro 30 gg. dal verificarsi della sospensione del contratto ai sensi dell'art. 40, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 368/99 comportante la successiva proroga del contratto stesso;
- 2) prospetto illustrativo delle somme da erogare per il periodo di sospensione ammissibile a finanziamento.

L'Università si impegna a trasmettere alla Regione gli atti sopraindicati entro la fine dell'anno solare in cui la predetta sospensione è terminata.

3. La Regione si impegna inoltre a corrispondere all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia le somme richieste per eventuali aumenti del trattamento economico oggetto del contratto di formazione specialistica finanziato, o per maggiori oneri derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative e regolamentari, entro 90 giorni dalla richiesta da parte dell'Università.

4. L'Università si impegna a restituire alla Regione le quote del contratto di formazione specialistica eventualmente non erogate al medico specializzando, entro 90 giorni dalla risoluzione del contratto o da altre eventuali cause di mancata corresponsione del trattamento economico previsto dal contratto.

Art. 4

Modalità di liquidazione e rendicontazione del finanziamento

1. La Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a versare all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia il finanziamento annuale di n. 1 (uno) contratto di formazione specialistica, negli importi indicati al precedente art. 3, comma 1, all'inizio di ciascun anno di corso, previa presentazione, da parte dell' Ateneo, della seguente documentazione:

- a) attestazione dell'Università inerente alla regolare iscrizione del medico specializzando all'anno di corso ammesso a finanziamento;
- b) copia del contratto di formazione specialistica relativo all'anno di corso ammesso a finanziamento; in caso di rinnovo automatico del contratto, tale documento non viene trasmesso per gli anni successivi al primo;
- c) piano formativo annuale del corso di formazione specialistica e delle attività previste nelle sedi della rete formativa della Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, sottoscritto dal Coordinatore del Comitato Ordinatore o altro analogo documento atto ad attestare, nel tempo, la rotazione dello specializzando nella predetta rete formativa, comprensiva delle strutture del SSN della Regione Friuli Venezia Giulia collegate alla Scuola stessa, come da specifica convenzione di cui al successivo art. 5.

2. Alla conclusione del corso di formazione specialistica di cui all'art. 1, L'Università di Modena e Reggio Emilia si impegna a presentare alla Regione Friuli Venezia Giulia, ai fini della rendicontazione del finanziamento liquidato dalla Regione stessa e del calcolo di eventuali conguagli da compensare tra le parti, il prospetto economico consuntivo inerente all'intero corso di formazione specialistica, redatto in base alle modalità operative da concordare tra i rispettivi Uffici.

Art. 5

Attività formative

1. Ferma restando la competenza del Comitato Ordinatore della Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato respiratorio in ordine alla responsabilità e al coordinamento delle attività formative del medico specializzando, l'Università di Modena e Reggio Emilia, in attuazione della Convenzione vigente stipulata con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste, si impegna a garantire, compatibilmente con gli standard ed i requisiti minimi fissati dal MIUR, l'utilizzo delle strutture del Servizio sanitario nazionale della Regione Friuli Venezia Giulia collegate alla rete formativa della citata Scuola di specializzazione per lo svolgimento delle attività didattiche e di tirocinio pratico dell'intero percorso formativo.

Art. 6

Durata della convenzione

1. La presente Convenzione è da considerare valida per l'intera durata legale del corso di studio, così come precedentemente definita dall'articolo 2, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 e si intende prorogata automaticamente per le cause di sospensione previste dal contratto di formazione specialistica, ai sensi della legislazione nel tempo vigente ed eventualmente ridotta di un anno nel caso di esercizio del diritto di opzione da parte del medico in formazione secondo quanto previsto dal precedente articolo 3, comma 4.

Letto, confermato e sottoscritto

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Il Rettore

Prof. Angelo Oreste Andrisano
Firma digitale

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
La Presidente

Avv. Debora Serracchiani
Firma digitale

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE